

Numero
1113

sl

0

Bellinzona
12 marzo 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consigliere federale
Albert Rösti
Direttore DATEC
3003 Berna

polg@bafu.admin.ch
(pdf e word)

Procedura di consultazione relativa alle modifiche previste delle ordinanze del diritto ambientale, autunno 2025

Signor Consigliere federale,
gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 6 dicembre 2024 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

La consultazione in oggetto propone in particolare delle modifiche dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dell'Ordinanza sui rifiuti (OPSR), dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) e, tramite l'Ordinanza sui biotopi d'importanza nazionale (atto mantello), di diverse Ordinanze nel settore dei biotopi.

Nel dettaglio degli aggiornamenti proposti alle norme vigenti lo scrivente Consiglio formula le seguenti osservazioni.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Accogliamo con favore le modifiche proposte con la revisione dell'ORRPChim, che vanno nella direzione di armonizzare i requisiti per la protezione dell'ambiente e della salute con il diritto europeo e internazionale. In questo senso, riteniamo particolarmente importante il divieto di immissione sul mercato di preparati contenenti microplastiche primarie, rispettivamente le disposizioni che intendono ridurre le emissioni di formaldeide da materiali legnosi e altri oggetti.

Sono positivi pure i primi passi verso la riduzione dell'uso di agenti espandenti e refrigeranti con fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO). Nell'ambiente, gli HFO sono infatti parzialmente o completamente degradati in acido trifluoroacetico (TFA), contaminante emergente nelle acque che crea crescente preoccupazione. Chiediamo di valutare nel prossimo futuro e in tutti i settori interessati ulteriori misure sui precursori del TFA, per limitarne l'uso alla fonte o per contenere il loro rilascio nell'ambiente.

Concordiamo con le restrizioni proposte in relazione all'acido perfluoroesanoico (PFHxA) e alle sue sostanze correlate. Riteniamo tuttavia indispensabile maggiore determinazione e coraggio per ridurre le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) alla fonte, concentrando in primis l'attenzione sui composti che nell'ambiente o nelle derrate alimentari sono già stati regolamentati o lo saranno nel prossimo futuro. Concretamente, è prioritario limitare fortemente o vietare appena possibile almeno tutti i 20 composti contemplati dalla Direttiva (UE) 2020/2184 concernente l'acqua potabile, ricordando che i valori massimi della Direttiva (UE) 2020/2184 dovrebbero essere ripresi anche nel nostro paese a partire dal 2026.

Sulla scorta di queste riflessioni, non si capisce il motivo per cui la presente revisione non riprenda anche le restrizioni per i PFHxA e le sue sostanze correlate nelle schiume antincendio, benché tali restrizioni siano state previste dal Regolamento (UE) 2024/2462. Anche altri composti contemplati dalla Direttiva (UE) 2020/2184 trovano ancora impiego in applicazioni nelle quali potrebbero essere facilmente sostituiti. È per esempio il caso dell'acido perflorobutanoico (PFBA) o dei suoi precursori in additivi per prodotti cementizi, che sono all'origine di un grave inquinamento delle acque nel nostro Cantone.

La mancata limitazione alla fonte di PFAS altrimenti regolamentati nell'ambiente o nelle derrate alimentari rappresenta un rischio non solo per l'ambiente e la salute, ma anche per garantire l'approvvigionamento di beni essenziali come l'acqua potabile.

Infine, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, la verifica delle nuove norme proposte con la revisione dell'ORRPChim comporterà un notevole lavoro aggiuntivo per i Cantoni in termini di controllo del mercato. Riteniamo pertanto indispensabile che la Confederazione sostenga e coordini adeguatamente le autorità cantonali competenti.

Per osservazioni di dettaglio sui singoli articoli dell'ORRPChim rimandiamo alla tabella allegata (Allegato 1).

Ordinanza sui rifiuti (OPSR)

La proposta di modifica dell'OPSR, oltre a spostare il termine per l'obbligatorietà del recupero del fosforo dai fanghi degli impianti di depurazione delle acque reflue (IDA), definisce a livello nazionale la quantità necessaria di fosforo da recuperare, così come un meccanismo per gestire i casi in cui, materialmente, il fosforo non venisse recuperato da singoli impianti. Sancisce inoltre la gerarchia del riciclaggio privilegiando la priorità del recupero materiale a scapito del mero recupero energetico.

Il nuovo capoverso 4 fissa, per coprire il fabbisogno nazionale, la quantità di fosforo da recuperare a 16 chilogrammi per tonnellata di fanghi di depurazione, che corrisponde a circa il 50% del fosforo ivi effettivamente contenuto.

Nel capoverso 5 dell'art. 15 è indicata la possibilità di recuperare il fosforo dai fanghi prodotti dagli IDA in maniera diretta o indiretta. La norma sancisce, in quest'ultimo caso, la necessità di riciclare i fanghi combinando in via prioritaria il riciclaggio dei materiali e il recupero energetico. In altre parole è possibile recuperare il 100% del fosforo contenuto nel 50% dei fanghi prodotti, oppure recuperare il 100% del fosforo dalla totalità dei fanghi prodotti da determinati IDA ed esentare dal recupero altri impianti di pari importanza. Gli impianti esentati dal recupero del fosforo saranno chiamati a promuovere una filiera di smaltimento che combina il riciclaggio dei materiali e il recupero energetico.

Al capitolo 3.4 del rapporto esplicativo è indicato che, una volta fornita la prova di recupero indiretto del fosforo, *“i fanghi di depurazione possono essere utilizzati come combustibile di sostituzione in cementifici o come rifiuti combustibili in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) o in forni per l'incenerimento di fanghi”*. Resta quindi possibile, dopo autorizzazione dell'autorità esecutiva, co-incenerire i fanghi negli IIRU. Sempre nello stesso capitolo viene però indicato *“Dal momento che, durante la valorizzazione dei fanghi di depurazione nei cementifici, i minerali vengono destinati alla valorizzazione materiale, questo trattamento è da preferire al recupero esclusivamente energetico nell'IIRU”*. In assenza di effettive alternative per il recupero materiale ed energetico combinato, questo si traduce nella sola possibilità di impiego nei cementifici come combustibile alternativo.

Lo scrivente Consiglio ricorda che i rifiuti provenienti dagli impianti pubblici di depurazione delle acque rientrano tra i rifiuti soggetti al monopolio cantonale (art. 31b LPAmb). Con la revisione proposta per l'OPSR, si verrebbe a creare un monopolio alternativo dei cementifici con possibili conseguenze, per esempio, in ambito economico. La priorità proposta nell'art. 15 cpv. 5 OPSR a favore del recupero materiale appare quindi, per il caso specifico, contraria al principio di monopolio (art. 31b LPAmb), fermo restando l'obbligo di trattamento termico prescritto dall'art. 10 OPSR. La stessa è inoltre, almeno per i Cantoni periferici ai cementifici, contraria al principio di economicità previsto dall'art. 30d cpv. 1 LPAmb. Si pone infine il problema dello smaltimento nel caso in cui i cementifici diminuissero la produzione in Svizzera o dovessero cessarla del tutto. In questo caso, infatti, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani non sarebbero più attrezzati per ricevere i fanghi nel frattempo indirizzati ai cementifici, comportando gravi problemi.

Il sistema di finanziamento proposto prevede che ogni IDA debba addebitare il costo di recupero del fosforo alle utenze allacciate. In caso di acquisto dei certificati e obbligo di consegna a un cementificio, i costi per gli utenti risulterebbero molto importanti: oltre ai costi legati al recupero del fosforo (certificato) verrebbero addebitati alle utenze allacciate anche i costi per la preparazione dei fanghi per i cementifici (essiccazione) e per il loro trasporto. Di fatto, il sistema proposto impone ai Cantoni discosti come il Ticino la costruzione di un forno per il mono-incenerimento e la consegna delle relative ceneri per il recupero del fosforo, anche nel caso in cui la quantità di fosforo prescritta dovesse già essere recuperata altrove.

Alla luce di tutte queste considerazioni e problematiche, il Consiglio di Stato chiede lo stralcio dell'ultima parte del capoverso 5, ovvero la frase *“combinando in via prioritaria riciclaggio dei materiali e recupero energetico e sottoponendoli in seguito esclusivamente a un recupero energetico”*.

Il capoverso 8 propone che l'UFAM e i Cantoni verifichino ogni 8-10 anni l'adeguatezza della quantità stabilita per il recupero del fosforo al capoverso 4. Considerando che l'OPSR viene modificata frequentemente e che i progressi tecnologici potrebbero portare a cambiamenti in tempi più brevi, non si capisce l'utilità di formalizzare dei termini per la verifica citata. Proponiamo quindi lo stralcio del capoverso 8.

Infine, anche in considerazione delle incertezze descritte nella presente presa di posizione, chiediamo di prorogare di almeno due anni il termine del 1 gennaio 2028 sancito nell'art. 51 per la pianificazione cantonale in materia.

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA)

Lo scrivente Consiglio accoglie la proposta di modifica dell'OIA senza formulare particolari osservazioni.

Ordinanza sui biotopi d'importanza nazionale (atto mantello)

La revisione riguarda l'aggiornamento dei biotopi d'importanza nazionale e interessa le ordinanze relative alle torbiere alte e paludi, ai siti di riproduzione degli anfibi e ai prati secchi. In considerazione del fatto che i campi "Inventar" e "Objekt-Nr." dell'apposita tabella "fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2024-26-cons_1-doc_11-it-xlsx.xlsx" non consentono l'inserimento dei dati, le osservazioni sono raccolte di seguito.

Per quanto riguarda la revisione dell'Ordinanza sui prati secchi (OPPS), all'avvio della medesima nel 2022 il Cantone Ticino ha formulato 19 proposte di modifiche. Nel 2023, il Cantone ha ricevuto la tabella "Erläuterungen Revisionsobjekte und Rückmeldungsformular für Kantone.xlsx" con le seguenti valutazioni: 5 proposte rimandate alla prossima revisione, 4 proposte stralciate, 3 proposte avallate per l'accettazione, 7 proposte avallate per l'accettazione con modifiche. Tuttavia, nella proposta di modifica dell'OPPS in consultazione sono contemplati solo 4 oggetti:

1447 Vellano	"Antrag Kanton übernehmen"
1525 Aurigeno	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"
1493 Trascis	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"
1456 Fescoggia	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"; questo oggetto figura nella tabella (fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2024-26-cons_1-doc_7-it-xlsx.xlsx) ma manca nella bozza di ordinanza (fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2024-26-cons_1-doc_1-it-pdf-a.pdf).

Lo scrivente Consiglio prende atto della decisione di escludere le proposte relative a nuovi oggetti dalla presente revisione, senza ulteriori osservazioni.

Non comprendiamo invece i motivi che hanno portato a tralasciare alcuni oggetti già inseriti nell'Inventario dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale. Si tratta di biotopi ben conosciuti dai collaboratori preposti dei nostri servizi, oggetto di interventi di valorizzazione e gestiti regolarmente nell'ambito di accordi stipulati con agricoltori, per i

quali sono stati proposti adattamenti dei perimetri, e che per di più erano stati preventivamente avallati (v. "Erläuterungen Revisionsobjekte und Rückmeldungsformular für Kantone.xlsx"):

1493 Tascis	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"
1517 Grotti di Loderio	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"
1525 Aurigeno	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"
1528 Torbeccio	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"
1665 Monte di Cima	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"
1667 Gerre	"Antrag mit Anpassungen übernehmen"

Chiediamo quindi che la decisione sia rivista e che le modifiche dei perimetri di questi oggetti siano inserite nella revisione dell'OPPS.

In merito alla revisione dell'Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi (OSRA), all'avvio della medesima nel 2022 il Cantone Ticino ha formulato 7 proposte di modifiche. Nel 2023, il Cantone ha ricevuto la tabella "Erläuterungen Revisionsobjekte und Rückmeldungsformular für Kantone.xlsx" con le seguenti valutazioni: 2 proposte rimandate alla prossima revisione, 5 proposte avallate per l'accettazione. Per i due oggetti demandati alla prossima revisione il Cantone ha formulato osservazioni e fornito nuovi dati e informazioni, chiedendo l'inserimento di questi oggetti nella presente revisione.

Nella proposta di modifica dell'OSRA la nostra richiesta è stata parzialmente accolta con l'inserimento di uno dei due oggetti. Prendiamo atto della decisione segnalando un errore nell'elenco delle specie per quanto riguarda l'oggetto TI474, dove manca l'indicazione della presenza del rospo comune (*Bufo bufo* – BUBU). La scheda oggetto è quindi da completare.

In relazione alla revisione dell'Ordinanza sulle paludi, all'avvio della medesima nel 2022 il Cantone Ticino ha formulato 2 proposte di modifiche. Nel 2023, il Cantone ha ricevuto la tabella "Erläuterungen Revisionsobjekte und Rückmeldungsformular für Kantone.xlsx" con le seguenti valutazioni: 2 proposte rimandate alla prossima revisione. Per i due oggetti demandati alla prossima revisione il Cantone ha formulato osservazioni e fornito nuovi dati e informazioni, chiedendo l'inserimento di questi oggetti nella presente revisione.

Nella proposta di modifica dell'Ordinanza sulle paludi le nostre richieste non sono state accolte. Pertanto, si esprimono le seguenti richieste aggiornate:

2535 Val'Ambrosa Ovest	Ci risulta che i perimetri dell'oggetto sono già stati verificati e confermati dagli specialisti incaricati dall'UFAM. Non si vede quindi motivo di rimandare la modifica alla prossima revisione. Chiediamo che il perimetro venga aggiornato in questa revisione.
2322 e 2323 Paludi cantonali Laghetto di Muzzano	Nella precedente fase di consultazione il Cantone riteneva che in base ai nuovi rilievi della vegetazione (2014) e grazie agli interventi di valorizzazione eseguiti negli anni, il biotopo avesse raggiunto i requisiti per essere incluso nell'Inventario nazionale. Il Cantone

proponeva quindi l'unione dei due oggetti cantonali TI2322 e 2323 in un oggetto nazionale TI 2322 – “Lago di Muzzano”. Abbiamo constatato che nella documentazione trasmessa nel 2022 non sono stati allegati i citati rilievi della vegetazione. Ci scusiamo per l'omissione, rimediamo trasmettendo la documentazione menzionata (Allegato 2) e chiediamo che in base ai nuovi dati sia rivalutata la decisione e che la modifica di questo oggetto sia incluso nella presente revisione.

Infine osserviamo che la revisione dell'Ordinanza sulle torbiere alte non riguarda nessun oggetto ubicato nel nostro Cantone; pertanto non formuliamo nessuna osservazione.

Vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Allegati:

- Allegato 1: Tabella con osservazioni su singoli articoli dell'ORRPChim
- Allegato 2: Rilievo 2014 lago di Muzzano

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della sicurezza, dell'aria e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-ursi@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Osservazioni sui singoli articoli dell'ORRPChim

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
Allegato 1.1	Si suggerisce di completare con i rispettivi numeri CAS tutte le sostanze elencate nell'allegato 1.1, e dove possibile nell'intera Ordinanza, così da evitare possibili interpretazioni.	
Allegato 1.1, nr. 4, cpv. 1 lett. b	Non è chiaro cosa s'intenda per "macchine per la navigazione". Chiediamo che il concetto sia riformulato.	
Allegato 1.4, note a piè di pagina	Le note a piè di pagina 8 e 9 sono identiche alla nota 7, e dovrebbero essere eliminate.	
Allegato 1.5, note a piè di pagina	Le note a piè di pagina 13 e 14 sono identiche e simili alla 12. Si raccomanda di conservare la nota 13 ed eliminare le note 12 e 14.	
Allegato 1.5, nr. 7.3	Con la creazione di un nuovo allegato, si ritiene più consistente riportare il nr. 7.3 (7.2 dell'attuale Ordinanza), relativo all'es fluoruro di zolfo (gas isolante) nel nuovo allegato 2.19.	
Allegato 1.5, nr. 10	Si suggerisce di eliminare le ultime parole del capoverso.	"Le sostanze stabili nell'aria che potevano essere utilizzate sulla base del numero 6.2 capoverso 1 lettere b-f in combinato disposto con il capoverso 2 e per cui è disponibile un'alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono continuare a essere utilizzate ancora per 12 mesi per gli scopi menzionati nelle lettere di cui sopra. "
Allegato 1.5 nota a piè di pagina 15	Il riferimento al numero 4.2 cpv. 2 è sbagliato. Il giusto riferimento è numero 4.1, cpv. 2.	"Vedi la nota a piè di pagina relativa al numero 4.1 capoverso 2."
Allegato 1.10, nr. 1, cpv. 1 o 2	Nella revisione corrente dell'ORRPChim si suggerisce di completare anche l'allegato 1.10, includendo al nr. 1 cpv. 1 le frasi H delle sostanze appartenenti a queste categorie e i relativi valori soglia. Questo permettere una lettura più semplice e chiara.	" ¹ Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all'allegato XVII appendici 1-6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU-REACH) ⁸⁵ nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo, se etichettati con le seguenti frasi H, non possono essere forniti al grande pubblico: - H350 - ..."


Allegato 1.11, Nr. 1	Nella revisione corrente dell'ORRPChim si suggerisce di completare anche l'allegato 1.11 sostituendo le classi di pericolo con le rispettive frasi H, facilitando così la lettura.	
Allegato 1.11, nr. 2, cpv. 2, lett. a nr. 3, cpv. 1 e 2; nr. 4, cpv 1	Nella revisione corrente dell'ORRPChim si suggerisce di completare anche l'allegato 1.11, eliminando il vecchio sistema di classificazione R con il nuovo sistema GHS.	“che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase R 65 secondo l'allegato III della direttiva 67/548/CEE e con la frase H304 secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008; e”
Allegato 1.14, nr. 2.2, lett. a	Nella revisione corrente si suggerisce di introdurre una modifica che renda la lettura più chiara.	“L'immissione sul mercato e l'impiego, in pitture e lacche nonché per <u>il trattamento</u> dell'acqua non potabile,…”
Allegato 1.16, nr. 4.1, cpv. 3	Il cpv. 3 non è chiaro in italiano. Sebbene sia formalmente corretto risulta di difficile comprensione e deve essere rivisto.	“Sono considerati prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico: a) i prodotti costituiti interamente o in parte da queste merci che sono utilizzati direttamente dal grande pubblico o per l'arredamento e il rivestimento di spazi frequentati dal grande pubblico, come i mezzi di trasporto, gli uffici o altri luoghi pubblici.”
Allegato 1.16, nr. 4.2	Un divieto sulle schiume antiincendio contenenti PFHxA deve essere introdotto prima possibile. La revisione rinuncia all'adozione delle restrizioni sui PFHxA e sulle sostanze correlate nelle schiume antincendio previste dal Regolamento (UE) 2024/2462. Il PFHxA figura tra i 20 composti contemplati dalla Direttiva (UE) 2020/2184 concernente l'acqua potabile, con valori massimi molto ambiziosi che dovrebbero essere ripresi anche nel nostro paese a partire dal 2026. Pertanto è urgente limitare alla fonte possibili ulteriori rilasci nell'ambiente di PFHxA e dei suoi precursori. In assenza di restrizioni tempestive e considerato il Regolamento (UE) 2024/2462 che già le prevede, sussiste il rischio di un'importazione dall'Europa di prodotti estinguenti con precursori del PFHxA, il cui impiego successivo può risultare estremamente problematico.	
Allegato 1.16, nr. 4.2, cpv. 1, lett. b e cpv. 2	Rimuovere l'indicazione “materiale omogeneo” nella concentrazione vietata. Non è chiaro come è definito il materiale omogeneo e come mai non viene utilizzato per tutte le tipologie di oggetti.	
Allegato 2.1, nr. 3 cpv. 4	Il riferimento proposto alle sostanze odorose allergeniche con il loro numero di riferimento non è di facile utilizzo. Poiché le sostanze devono	

	<p>essere comunque elencate singolarmente e aggiornate se necessario, i nomi e gli identificatori citati dovrebbero essere adottati integralmente per una migliore leggibilità.</p> <p>Invece dei numeri di riferimento secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze devono essere elencate esplicitamente in forma tabellare con il loro nome chimico, numero CAS e numero CE.</p>	
Allegato 2.1, nr. 3 cpv. 4	Riformulare il capoverso come riportato nella colonna a destra.	"...in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, devono essere indicate secondo la nomenclatura utilizzata nel presente regolamento di cui sopra."
Allegato 2.2, titolo	Si chiede di rimuovere "cosmetici" dal titolo in quanto non aggiornato. Il titolo era già stato modificato con una revisione precedente dell'ORRPChim, è stata ripresa una versione obsoleta.	
Allegato 2.2, nr. 3 cpv. 4	<p>Il riferimento proposto alle sostanze odorose allergeniche con il loro numero di riferimento non è di facile utilizzo. Poiché le sostanze devono essere comunque elencate singolarmente e aggiornate se necessario, i nomi e gli identificatori citati dovrebbero essere adottati integralmente per una migliore leggibilità.</p> <p>Invece dei numeri di riferimento secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze devono essere elencate esplicitamente in forma tabellare con il loro nome chimico, numero CAS e numero CE.</p>	
Allegato 2.3, nr. 3, cpv. 2	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di apportare delle modifiche anche al cpv. 2, specificando che gli impianti industriali devono essere a circuito chiuso.	
Allegato 2.3, nr. 3.2, cpv. 2	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di modificare e specificare che è permesso l'impiego industriale soltanto in sistemi a circuito chiuso.	
Allegato 2.3, nr. 4	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di eliminare il nr. 4 in quanto è già presente un allegato dedicato alle sostanze che impoveriscono lo strato dell'ozono e sostanze stabili nell'aria.	
Allegato 2.6, nr. 3.3.2, cpv. 1	Con la revisione attuale in corso, si chiede di completare la frase del cpv 1 che risulta incompleta.	
Allegato 2.7, nr. 2	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di modificare la frase relativa alla fornitura, che con una doppia negazione, risulta essere difficile da leggere.	"Possono essere forniti esclusivamente prodotti disgelanti che contengono le sostanze attive seguenti:"
Allegato 2.9, nr. 1.3, cpv. 2, lett. d	Si chiede all'UFAM di specificare, se del caso mediante un apposito aiuto all'esecuzione, come giudicare l'effettiva applicabilità di questa deroga.	

Allegato 2.9, nr. 1.5, cpv. a	Si suggerisce di completare il cpv. a con indicazioni sulla concentrazione in massa di microplastiche nel preparato e nell'oggetto.	
Allegato 2.9, nr. 3.2 cpv. 3 e nr. 3.3 cpv. 4	Accogliamo con favore i primi passi verso la riduzione dell'uso di agenti espandenti con fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO). Gli HFO vengono infatti parzialmente o completamente degradati nell'ambiente in acido trifluoroacetico (TFA), contaminante emergente nelle acque che crea crescente preoccupazione. Nonostante il basso potenziale di effetto serra, le esenzioni per l'uso di agenti espandenti con HFO dovrebbero essere abolite nel prossimo futuro.	
Allegato 2.9, nr. 4.1	Si chiede di riprendere tutti gli impieghi di acrilammide come nella vigente ORRPChim: applicazioni di consolidamento del suolo, iniezione, ripassatura di giunti e sigillatura.	"...pari o superiore allo 0,1 per cento per le applicazioni di <u>consolidamento del suolo quali ad esempio l'iniezione, l'iniezione in profondità, la ripassatura dei giunti o la sigillatura</u> ".
Allegato 2.9, nr. 6.2.2, cpv. 5	Si suggerisce di completare il divieto introducendo anche materiali non in forma di granulato o polvere, come ad esempio i trappeti erbosi sintetici, le piastrelle anti-trauma e altre forme di tappeti che non sono realizzate tramite spargimento di granulati o polvere.	
Allegato 2.10, nr. 1, cpv. 4 bis	Completare la definizione di "a circuito chiuso" sottolineando l'ermeticità del sistema ed escludendo possibili perdite di gas refrigerante.	"... o i suoi circuiti di refrigerazione sono completi, realizzati in fabbrica <u>e testati ermeticamente</u> , si trovano in una struttura..."
Allegato 2.10, nr 2.1, cpv. 3, lett. a, c e d, no 2	Si suggerisce di sostituire "non superiore" con "inferiore" per semplificare la lettura.	
Allegato 2.10, nr. 2.1, cpv. 3, lett. d	"Pompe di calore" risulta essere interpretabile. Si suggerisce di completare la definizione dell'applicazione, specificando che le pompe di calore sono da considerarsi anche quelle macchine reversibili impiegate principalmente per la generazione di calore.	"d. pompe di calore, <u>incluse le pompe di calore reversibili, impiegate principalmente per la generazione di calore</u> ".
Allegato 2.10, nr. 2.1, cpv. 6	Per il criterio di riduzione del contenuto di refrigerante "di almeno il 15%", è necessario specificare se si tratta di percentuali in volume o in peso.	
Allegato 2.10, nr. 2.1, cpv. 8 e 9	Accogliamo con favore i primi passi verso la riduzione dell'uso di refrigeranti con fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO). Gli HFO vengono infatti parzialmente o completamente degradati nell'ambiente in acido trifluoroacetico (TFA), contaminante emergente nelle acque che crea crescente preoccupazione. Nonostante il basso potenziale di effetto serra, le possibilità di impiegare HFO dovrebbero essere ulteriormente ridotte nel prossimo futuro.	

Allegato 2.10, nr 3.3.1, cpv. 2	Il capoverso deve essere completato per essere più comprensibile.	“È vietata la ricarica <u>dei seguenti</u> impianti contenenti prodotti refrigeranti stabili nell’aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750;
Allegato 2.10, nr 5.1, cpv. 2, lett. c	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di completare anche il Nr.5.1, specificando che per ubicazione si intende l’indirizzo dove è installata la macchina.	
Allegato 2.11, nr 1bis	Si chiede di aggiungere PFHxA alla lista.	Per i prodotti estinguenti contenenti PFHxA, PFOS o PFOA, PFCA C ₉ -C ₁₄ , PFHxS e loro sostanze correlate si applica l’allegato 1.16.
Allegato 2.11, nr 2.2, lett. c	Si suggerisce di eliminare questa possibilità di deroga in quanto risulta difficile per le autorità di controllo verificare l’effettivo impiego a cui sono destinati questi estintori.	
Allegato 2.12, nr. 2 cpv. 2 e 2bis	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di rimuovere la possibilità di contrassegnare i prodotti con il vecchio sistema di frasi R. Deve essere unicamente indicato il regolamento CLP 1272/2008 e GHS.	
Allegato 2.12, nr. 2 cpv. 3, lett. a-c	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di sostituire le classi di pericolo con le frasi H corrispondenti. Questo rende la lettura e la comprensione più facile.	
Allegato 2.12, nota a piè di pagina 48	La nota a piè di pagina riporta un riferimento incorretto.	“V. la nota a piè di pagina relativa all’allegato 1.5 numero 4.2 1 capoverso 1.”
Allegato 2.16, nr. 1.3, cpv. 2	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di apportare modifiche anche all’allegato 2.16 nella corrente revisione. Dal cpv 2 eliminare il riferimento alla frase R43.	
Allegato 2.16	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce in generale di raggruppare nei medesimi nr. gli stessi metalli. Questo rende la lettura e la comprensione più facili.	
Allegato 2.16, nr. 4, cpv. 1	Con la revisione attuale in corso, si suggerisce di riformulare la frase nel modo indicato, più corretto nell’ottica di considerare anche i composti del cromo(VI).	Nuova formulazione: “ Sono considerati metalli pesanti il piombo, il cadmio, il mercurio, il cromo(VI) e i loro composti”.
Allegato 2.17, nr. 2 cpv. 1	Si ritiene che il riferimento al numero 1 capoverso 2 sia errato. Da correggere con riferimento al numero 1 capoverso 1.	

Rilievo Muzzano 2014



Proposte di protezione

Vegetazione TypoCH

- 1.2
- 2.1.2.1
- 2.2.1.1
- 2.3.3
- 2.3.3/5.1/5.2
- 4.2
- 5.1.3
- 5.2.5
- 5.3
- 5.3.7
- 6.1.2
- 6.1.3
- 6.1.4

Scala 1:5'000
(foglio formato A4)

Stato dei dati: 2024

Fonti basi cartografiche:
Amministrazione cantonale - Canton Ticino
Ufficio federale di topografia swisstopo

